

DOCUMENTI

1.

DIPLOMA DI GIOVANNI ANTONIO FLAVIO ANGELO COMNENO PER LA FAMIGLIA CAPONE NEMAGNA PALEOLOGO

In una nota di alcuni anni fa Pierina de Rudas Ruiu Korinthios, prematuramente scomparsa,¹ trattò di un lontano episodio di storia contemporanea napoletana, di cui parlarono i giornali dell'epoca: protagonista il principe Nicola Capone Nemagna Paleologo.

Discendente di un casato nobile, che traeva le sue origini – secondo la tradizione familiare²– dalla dinastia del grande Stefano Nemanja di Serbia, il principe Nicola promosse azione legale presso il Tribunale di Napoli avverso il Regno di Grecia. Il principe ottenne dal Tribunale³ una sentenza favorevole alla sua richiesta di indennizzo di Lire 100.000 (oltre i frutti percepiti e il ricavo ottenuto dalle vendite) da parte del Regno di Grecia, che aveva incamerato nel suo demanio gli ex-possedimenti dei Nemanja, occupati dai Turchi attorno al 1400. La sentenza fu notificata al Ministero delle Finanze greco il 16.VII.1912. La Grecia non fu, naturalmente, conciliante, ma, ancora nel 1914, il Capone tornava alla carica, citando non solo la Grecia, ma anche la Turchia. Tutto finì in una bolla di sapone, dato che, con R.D. del 30.VIII.1925, furono vietate le azioni legali contro Stati esteri senza l'autorizzazione del Ministero di Grazia e Giustizia. Alla fine, la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 16.VII.1926, accolse i ricorsi del Regno di Grecia (presentati il 20.II.1926 e l'11.III.1926) dichiarando inammissibile l'azione prodotta dal principe Capone contro la Grecia e condannandolo al pagamento delle spese processuali.

¹ << Causa di Capone contro la Grecia presso il Tribunale di Napoli >>, in *EM. Rassegna di cultura e attualità* n.s. III (2000), pp. 59-61.

² La questione della discendenza di questa famiglia da Stefano XII Giovanni Uros Dukas Paleologo, ultimo regnante dei Nemanja, e da Elena Hlapena, figlia del despota Radoslav Hlapen, è ancora *sub iudice*: si attende un contributo risolutivo dal collega prof. Antonio Rigo, ordinario di Storia bizantina dell'Università di Venezia; vedi "Articoli e note", § 3.

³ Già, con sentenze del 30.XI.1908; 27.IX.1909 e 22.X.1909, il padre principe Oronzo aveva ottenuto il riconoscimento quale erede diretto dei Nemanja di Serbia.

Il 27.I.1948 si spense in Napoli il principe Nicola, senza eredi diretti, come confermato dalla vedova N.D. Anna Milano⁴.

Leggendo alcuni opuscoli, ormai fortemente datati, circa questa famiglia⁵ mi sono imbattuto in un diploma di arbitrato firmato da “Giovanni Antonio Flavio Angelo Comneno” circa i due rami dei Capone Nemagna Paleologo.

Ne do qui la trascrizione, seguita dalla traduzione italiana⁶.

*NOS IOANNES IX. ANTONIUS I.
 FLAVIUS ANGELUS COMNENUS LASCARIS PALEOLOGUS
 DEI GRATIA
 EX GENERE IMPERATORUM FLAVIORUM
 AUGUSTORUM ROMANORUM
 MOXQUE CONSTANTINOPOLITANORUM
 IUREQUE SUCCESSIONIS
 LEGITIMUS PRINCEPS & C. MAGNUS ET PERPETUUS
 IURE SANGUINIS
 SUPREMI ORDINIS ANGELICI AURATAE MILITIAE
 CONSTANTINIANI ET HERACLIANI
 EQUITUM S. GEORGII MAGISTER.
 DUX MACEDONIAE & C. & C.*

*Dilectis Nobis Illustrissimis Dominis Consanguineis Nostris
 IOSEPHO CAPONIO HAMARAM DUCI MOSACHIAE ALBANIAE
 ET
 IOSEPHO CAPONIO HAMARAM DUCI LITACHIAE SERVIAE
 EX GENERE IMPERATORUM SCLAVORUM ET ROMANORUM,
 viventibus in Terra Hydrunti-*

*Dignum rationique congruum arbitramur, ut Nobilissimos
 Consanguineos Nostros dilectione, favoribus, gratiisque prosequamur;
 Cùm itaque Imperialibus Regalibusque totius Orbis Principibus ampla et*

⁴ Vedi V.PRIVITERA, *Ordini cavallereschi. Storia e decorazioni*, Catania 1982, p. 268.

⁵ Vedi “Articoli e note”, § 3 citato.

⁶ Il diploma si leggeva originariamente nell’opuscolo del duca GIUSEPPE CAPONE NEMAGNA, *Memoriale per la storia e i diritti dei Capone-Nemagna a Sua Maestà Napoleone Imperatore e Re*, Lecce 1808 (per me irreperibile); mi sono servito delle riproduzioni di G. CAPUTI, *Dai Nemagni sovrani dei Serbi ai duchi Caponi-Nemagni e Granai-Castriotti*, Napoli 1908, pp. 32-34, e di A. DE STEFANO, *Sentenza e documenti sull’Ordine Costantiniano Nemagnico di S.Stefano di patronato dei principi Nemagna-Paleologo*, Napoli 1944, pp. 22-24.

omnimoda sit facultas ac libertas arbitrandi et iudicandi, Nobisque Vos sopradicti Duces supplicibus vestris libellis Nobis humiliter porrectis vestras controversias haereditarias exposueritis, quatenus de iis amplissima illà, quà fungimur Iure Sanguinis Caesarum Graecorum Imperatorum Orientalium Asiae auctoritate ac potestate Nobis competente, atque sopradicta consanguinitate, Arbitrare ac Iudicare dignemur; Hinc Nos vestris supplicationibus liberaliter ac gratiosè annuentes, vestros libellos cum authenticis privilegiis et omnibus documentis diligentissimè examinavimus, atque ita Arbitramus et Iudicamus – Ratum et certum est quod Serenissimus Basileus Ioannes I. Caponius Paleologus, communis vester progenitor, anno 1410 his verbis testavit: Omnia jura familiae Caponiae erunt haereditaria secundum legem salicam inter agnatos sexti gradus, quibus carentibus Basileus eliget agnatum dignum cui dabit nomen suum: ac ei successerunt Imperatores Theodorus dictus Stephanus, Andreas dictus Magister, Franciscus et Ioannes II., qui omnes in turcos in Servia, et in Albania, Montenegro, Hungariaque diu strenuissime pugnaverunt, atque a Summis Pontificibus et Romanorum Imperatoribus ac Hispaniae Neapolisque Regibus multa et ampla privilegia obtinuerunt. Postea successit Despotus Paulus I., qui saepe in turcos piratas certavit, ac anno 1536 a Carolo V. Imperatore pro se et omnibus suis haeredibus et successoribus in perpetuum Imperialis Originis ac omnium privilegiorum, actionum, facultatum, honorum, dignitatum, exemptionemque majorum suorum recognitionem et approbationem habuit, in contrarium non obstantibus legibus aut decretis tam factis quam faciendis; et illi successerunt Despoti Angelus et Paulus II., qui contra Solimanum et Maomethum, ad Lepantum et in Montenegro dimicaverunt, atque annis 1561, 1578, 1606 et 1615 in Imperiis majorum jurium ac Ordinis Nostri Magisterii recognitionem habuerunt. Denique successit Despotus Iacobus Antonius, cuius fuit Epistola Ser.mi D.ni Despoti Iacobi Antonii Caponii Flavii Ducis Angeli Comneni Paleologi Nemagni ad Fideles Christianos Imperiorum Sclavoniae ac Macedoniae Neapoli 1616 data, atque Despotati Serviorum petitiones annis 1638 et 1667 factae: hic annis 1616 et 1640 a Duce Gonzaga Neversio et a Duce Comneno Ottomano novas et amplas recognitiones jurium haereditariorum percepit, et cum eis multa in turcos gessit: atque hic deinde anno 1655 antiquam legem familiaris successionis confirmavit, cum praelatione pro majori aetate ac aequioribus nuptiis, Ducatum Mosachiae filio suo Manueli et Ducatum Litachae consanguineo Leonardo concessit, sed hunc haeredem suum elegit. Ita controversiae inter familiam Ducum Mosachiae et familiam Ducum Litachae ortae sunt – Nos vero, attendentes quod Duces Mosachiae opulentiùs digniusque jura majorum possunt sustinere, et ipsi strenuissime in turcos ad Viennam et in Servia nuper pluries

pugnauerunt, ac ipsorum est Despotati Serviorum petitio anno 1697 facta et clara Defensio Iurium Iosephi Caponii Namagnas Ejusque Familiae Universae Neapoli 1712 data, Duces Mosachiae omnium jurium Familiae Caponiae haeredes esse, et eis extinctis Duces Litachae in successione praelationem gaudere, Arbitramus atque Iudicamus – Volentes ut hoc Nostrum gratiosum Diploma omnibus innotescat, ratumque in perpetuum sit Nostrum Iudicium, in fidem ejusdem indubiam has manu Nostra subscripsimus, Sigilloque Nostro, quo in similibus utimur, Tania Aurea in Capsula Aurichalci pendenti muniri per infrascriptum Nostrum Secretarium ad haec omnia deputatum expedireque mandavimus. Dabantur Viennae Austriae die vigesima prima mensis Februarii Anno Millesimo septingentesimo vigesimo septimo – Ioannes Antonius P.P.M. – Ad Mandatum Cels:mi ac Ser:mi Principis Magni Magistri proprium Vincentius Giustinianus M.M. pred. Secretarius.

<< NOI, GIOVANNI IX, ANTONIO I,
 FLAVIO ANGELO COMNENO LASCARIS PALEOLOGO
 PER GRAZIA DI DIO
 DELLA STIRPE DEGLI IMPERATORI FLAVII
 AUGUSTI ROMANI
 E, SUBITO DOPO, COSTANTINOPOLITANI
 E PER DIRITTO DI SUCCESSIONE
 LEGITTIMO PRINCIPE, ECC., GRANDE E PERPETUO MAESTRO
 PER DIRITTO DI SANGUE
 DEL SUPREMO ORDINE ANGELICO DELLA MILIZIA AURATA
 DEI CAVALIERI DI SAN GIORGIO
 COSTANTINIANO ED ERACLIANO,
 DUCA DI MACEDONIA, ECC. ECC.

Ai nostri dilette illustrissimi Signori, Consanguinei nostri,
 GIUSEPPE CAPONE HAMARAM DUCA DI MOSACHIA DI
 ALBANIA
 E
 GIUSEPPE CAPONE HAMARAM DUCA DI LITACHIA DI SERBIA
 DELLA STIRPE DEGLI IMPERATORI SLAVI E ROMANI,
 viventi in Terra d'Otranto.

Cosa giusta e razionale consideriamo l'accompagnare i nostri nobilissimi consanguinei con affetto, favori e benefici. E pertanto, giacché ai Principi Imperiali e Reali di tutto l'Orbe è data ampia e totale facoltà e libertà di arbitrare e giudicare, e giacché Voi, duchi suddetti,

con le vostre supplici richieste a Noi umilmente presentate, esponeste le vostre controversie ereditarie, per quel che concerne queste controversie ci degneremo di arbitrare e giudicare con l'amplissima autorità e potestà che a Noi compete, della quale godiamo per diritto di sangue dei Cesari greci imperatori orientali d'Asia, e per diritto della suddetta consanguineità.

Per cui noi, acconsentendo alle vostre suppliche con liberalità e grazia, abbiamo esaminato con ogni diligenza le vostre richieste, assieme agli autentici privilegi ed a tutti i documenti, e così arbitriamo e giudichiamo.

Ratificato e certo è che il Serenissimo basileus Giovanni I Capone Paleologo⁷, comune vostro progenitore, nell'anno 1410 con le seguenti parole testimoniò: << Tutti i diritti della famiglia Capone saranno ereditari secondo la legge salica, fra i consanguinei del sesto grado, mancando i quali il basileus sceglierà un consanguineo degno cui concederà il suo nome>>.

E a lui succedettero gli imperatori Teodoro detto Stefano, Andrea detto il Maestro, Francesco e Giovanni II, i quali tutti in Serbia, e in Albania, Montenegro e Ungheria, contro i Turchi combatterono con grandissimo valore; dai Sommi Pontefici e dagli Imperatori romani e dai Re di Spagna e Napoli ottennero molti ed ampi privilegi.

Poi successe il despota Paolo I, che spesso combatté contro i pirati turchi, e, nell'anno 1536 da parte dell'imperatore Carlo V, per sé, e per tutti i suoi eredi e successori, ebbe riconoscimento ed approvazione, in perpetuo, dell'origine imperiale e di tutti i privilegi, azioni, facoltà, onori, dignità, esenzioni già goduti dai suoi antenati; non esistevano peraltro leggi o decreti, sia ratificati, sia da ratificare, che potessero essere considerati contrari.

Ed a lui succedettero i despota Angelo e Paolo II, che lottarono a Lepanto e in Montenegro contro Solimano e Maometto, e, negli anni 1561, 1578, 1606 e 1615 ebbero riconoscimento, nel loro comando, di maggiori diritti e dell'Ordine del nostro Magistero.

E poi ancora successe il despota Giacomo Antonio, a cui si deve un'epistola, scritta a Napoli nel 1616, e intitolata: *Del Serenissimo Signor Despota Giacomo Antonio Capone Flavio Duca Angelo Comneno Paleologo Nemagna ai fedeli Cristiani degl'Imperi di Slavonia e Macedonia*; ed inoltre scrisse petizioni del despotato dei Serbi negli anni 1638 e 1667. Questi, negli anni 1616 e 1640 dal duca Gonzaga (di) Nevers e dal duca Comneno Ottomano ricevette nuovi ed ampi riconoscimenti dei diritti ereditari, e, assieme a loro, molte imprese compì contro i Turchi. E questi (Giacomo Antonio), nell'anno 1655,

⁷ Cioè Stefano XII Giovanni Uros Dukas Nemanja Paleologo.

confermò l'antica legge della successione familiare, con prelazione in rapporto alla maggior età ed alle nozze contratte con persona di pari dignità: così, concesse il ducato di Mosachia al figlio suo Manuele e il ducato di Litachia al consanguineo Leonardo; ma scelse quest'ultimo come suo erede. Così, sono sorte controversie fra la famiglia dei duchi di Mosachia e la famiglia dei duchi di Litachia attorno alla duplice potestà legale ed alla dignità degli stessi eredi.

Noi dunque, considerando che i duchi di Mosachia possono rappresentare i diritti degli antenati con maggior opulenza e dignità, e che essi con grandissimo valore contro i Turchi, a Vienna e in Serbia, poc'anzi più volte combatterono; considerato inoltre che, da parte loro, fu emessa una petizione del Despotato di Serbia, nell'anno 1697, con patente difesa dei diritti di Giuseppe Capone Nemagna, e della sua famiglia tutta, data, quest'ultima, a Napoli nel 1712,

arbitriamo e giudichiamo

che i duchi di Mosachia sono gli eredi di tutti i diritti della famiglia Capone, e, ove essi si estinguessero, i duchi di Litachia godrebbero del diritto di prelazione nella successione.

Volendo che questo Nostro diploma di graziosa concessione sia noto a tutti, e sia rato in perpetuo il nostro giudizio, a fede inequivocabile dello stesso abbiamo sottoscritto queste parole di Nostro pugno; e del Nostro sigillo, del quale ci serviamo per giudizi consimili, comandiamo sia munito questo diploma, con aurea tania in capsula pendente d'oricalco.

Abbiamo dato mandato al Nostro segretario, qui sottoscritto, che è delegato a tutte queste operazioni, di eseguire.

Dato a Vienna d'Austria, il giorno ventesimo primo del mese di Febbraio, nell'anno millesimo settecentesimo ventesimo settimo. – Giovanni Antonio PP.M.

Per mandato dell' Ecc.mo e Ser.mo Principe Gran Maestro, Vincenzo Giustiniano, segretario del G.M. predetto >>.

Alcuni chiarimenti.

I due Capone sono detti HAMARAM, con trascrizione mista di caratteri latini e cirillici (HAMARAM < НЕМАНЬА = NEMANJA, pronuncia NEMAGNA)⁸.

⁸ Vedi il sito www.answers.com/topic/stefan-nemanja .

Del resto, un'epigrafe esistente in San Cesario (dove il casato risiedette nel "700), nella Chiesa madre, posta a cura di Giuseppe Capone⁹, suonava:

D.O.M. – Divo Pascali
PIETATIS ERGO-
Joseph Capone HAMARAM EXSTRUXIT
ANNO D.NI MDCCXXV.

Tale lapide non è più leggibile, dato che la chiesa fu riedificata nel 1850 e la lapide rimossa¹⁰.

Ma torniamo al Giovanni Antonio Flavio Angelo Comneno.

Afferma che nel 1410 Giovanni XII avrebbe istituito la legge salica per il suo casato. In quell'anno Stefano XII Giovanni era, sì, vivo, essendo nato nel 1349 e morto nel 1423, ma, dal 1372/73 era divenuto monaco, col nome di Joasaph, vivendo prima a Giannina, poi alle Meteore. Non poteva essere dunque "Capo di nome e d'arme" del casato, avendo rinunciato al mondo.

Dato che il diploma di arbitrato è datato Vienna 1727 il Giovanni Antonio non può identificarsi con quel Giovanni Andrea Angelo Comneno che cedette il Gran Magistero del Costantiniano di San Giorgio prima ai Caracciolo, poi ai Farnese. Morì infatti a Piacenza nel 1703¹¹.

Secondo Caputi¹² si tratta di Giovanni Antonio Flavio Angelo Comneno Lascaris Paleologo, riconosciuto dal Senato Romano con diplomi del 6.X.1679 e del marzo e maggio 1718. Secondo De Stefano¹³ costui « era stato già riconosciuto quale discendente degli Imperatori Bizantini con diplomi del Senato Romano del 28 febbraio 1718 e dell'imperatore Carlo VI del 5 aprile 1720»>. Non ho trovato per ora ulteriori e più recenti riscontri.

Ma veniamo al contenuto dell'arbitrato: si afferma che il ramo di Mosachia è quello principale e, ove mai esso si estinguesse, il ramo di Litachia ne diverrebbe erede. Cosa che veramente fu: il ramo di

⁹ Vedi CAPUTI, *op. cit.*, p. 17, nota 57.

¹⁰ Tale notizia mi è stata gentilmente fornita dal parroco rev.do Gino Scardino (12.IX.2007), che qui ringrazio.

¹¹ Vedi A.MARINI DETTINA, *Il legittimo esercizio del Gran Magistero del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio*, Roma 2003, p. 56 (8.IV.1703).

¹² *Op. cit.*, p. 18, nota 66.

¹³ *Op. cit.*, p. 24, nota 1.

Mosachia si estinse nel 1820¹⁴, quello di Litachia nel 1948, col principe Nicola.

Per ora – in attesa dei risultati delle ricerche del prof. Rigo – è meglio sospendere il giudizio su questo documento.

Marzo 2008

r.r.

¹⁴ Vedi R.BUONOCORE DE WIDMANN, << I Nemagna-Paleologo-Ducas-Angelo-Comneno>>, in *Studi bizantini*, II, Roma 1927 (“Istituto di Studi Bizantini e Neoellenici”), pp. 245-272 (p. 270, nota 2).

2.

**DIPLOMA DI COSTANTINO XI
PALEOLOGO DRAGAZES
PER COSTANTINO II
ANGELO COMNENO
D'EPIRO**

Vincenzo Privitera (*Ordini Cavallereschi. Storia e decorazioni*, Catania 1982, pp. 240-252) nel tracciare la storia dell'”Ordine Costantiniano Angelico di Santa Sofia”, allora sotto il Patronato della casata Chiavarello De Angelis da Collesano¹⁵, si avvale di due testi, tuttora irreperibili: Stefano de Angelis, *Sacrae Militiae Constantinianae Angelicae Historia*, Palermo 1776, e Tommaso Li Pira, parroco di Collegano, *Breve istoria della Despotal Casa Angelo, o De Angelis, di Epiro*, Palermo 1939¹⁶.

La trattazione di Li Pira, in particolare, informava del *Chartularium Culisanense* (ovvero Codice diplomatico dei De Angelis), utile per la storia dell'Ordine fra il 1318 e il 1453; tale *Chartularium* andò perduto nel bombardamento di Rimini – dove si erano stabiliti i De Angelis – il 1°.XI.1943, ed andò smarrita anche la traduzione italiana apprestata dall'abate cassinese mons. Benedetto D'Acquisto. Sicché, per Privitera, questo testo del 1939 si rivelò fonte fondamentale per informazioni sul *Chartularium*.

E, sempre sulla base di Li Pira, Privitera pubblicò (p. 242) un diploma dell'ultimo imperatore Costantino XI in favore della casa Angelo Comneno, che qui riproduco, con traduzione italiana. Secondo Privitera (nota 15) il testo era originariamente in greco, poi tradotto in latino << da un copista del secolo XV >>.

¹⁵ Famiglia discendente – secondo Privitera - dagli Angelo Comneno despoti d'Epiro, i De Angelis si stabilirono poi in Sicilia. L'ultima despina Anna De Angelis, figlia di Ortensio (nel 1859 re dell' Eptaneso) sposò il barone Giovanni Chiavarello di Trion, per cui il figlio Carmelo (1914-1973) aveva assunto il cognome Chiavarello De Angelis. Il figlio di questi, Giovanni Maria Chiavarello De Angelis (n. Palermo 1929) è deceduto a Napoli il 3.XI.2005. Come Giovanni Chiavarello era noto e stimato esperto filatelico.

¹⁶ Tali testi non risultano presso alcuna biblioteca italiana (vedi www.sbn.it), né romana (vedi www.reteurbs.org) e neppure alla Biblioteca Apostolica Vaticana (vedi <http://bav.vatican.va>).

Confirmatio Domini Imperatoris Constantini Paleologi, a.D. MCDLII.

Constantinus Dei gratia Romanorum Imperator semper Augustus Caesareo Principi ac Atamano Militiae Constantinianae Domino Constantino Angelo Paleologo Ducas Comneno, ex Romanorum Imperatoribus et Epirotarum Despotis, Nos sanguine ac genere contingenti, consiliario Nostri fideli et dilecto, omne bonum.

Res gestae ac virtutes Militiae Constantinianae merent aliquas gratias, itaque exoptamus addere nova ad antiqua privilegia et beneficia postquam confirmavimus illa ab Imperatoribus praedecessoribus Nostri praedecessoribus tuis concessa, prout in ipsis Nostri litteris imperatoriis tunc expeditis sub die vicesimo quinto aprilis praeteriti anni plenius continetur. Nunc tamen petitio tua subiungebat, quo maiore corroboratione et auctoritate litteras et privilegia Augusti Imperatoris Michael Paleologi praedecessoris Nostri, in primis quondam Thomas Angelo, Epirotarum Despotae, progenitori tuo, et ceteris progenitoribus tuis, et tibi concessa, confirmare et provare, benignitate Nostra imperatoria dignaremur. Nos autem, tuis supplicationibus inclinati, desideriumque tuum in hac parte adimplere cupientes, tibi concedimus, sicut progenitoribus tuis Militiae Constantinianae Atamanis, Thomas filio, Constantino, eius filio, Thomas, Constantini filio, Johanni, eius fratri, Michael, Johannis et Thomas Fratri, Theodoro, eius filio, Thomas, Theodori filio et fratri tuo, in Urbe sedem tuam collocare, et ad te milites domi centum, ultra centum in bello habere, Sacram Aedem Sanctorum Apostolorum cum tuis fratris militibus colere, facultatem fratres constantinianos, sive aureatos equites, sub regula Beati Basilii et titulo Sanctae Sapientiae militantes, candida Cruce et aureo signo X P in medio ipsius Crucis signare, te et praefatos milites constantinianos ab omnibus et singulis honoribus et exactionibus, impositionibusque tam imperatoriis quam regiis, quam personalibus et mixitis, qualescumque sint, et quocumque nomine nuncupentur liberos, immune set exemptos fore et esse decernimus et declaramus: non obstantibus consuetudinibus, legibus et statutis in contrarium facientibus, ab Imperatoribus et Principibus praedecessoribus Nostri tibi ac haeredibus et successoribus tuis rationaliter indulta, sicut ea omnia et singula iuste et pacifice hactenus ut supra, antecessores tui possiderunt et tu possides, in perpetuum auctoritate Nostra imperatoria confirmamus.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc Nostrae confirmationis decreti gratiaeque paginam infringere, aut ei auso temerario quovis modo contra ire, sub poena indignationis Nostrae gravissimae.

Hanc litteram autem firmam et perpetuam permanere cupientes, bullam Nostram imperatoriam adponendis iussimus, postquam Nostra manu signavimus.

Data in aula Nostri imperatorii Palatii Constantinopolitani anno a Nativitate Domini Nostri Jesu Christi millesimo quadringentesimo quinquagesimo secundo, Regni Nostri tertio, prima iunii.

Expedita per Caesareum Principem Demetrium Paleologum, demandante Domino Imperatore.

<< Conferma del Signor Imperatore Costantino Paleologo, a.D. 1452.

Costantino, per grazia di Dio, Imperatore dei Romani sempre Augusto al Principe Cesareo e Atamano della Milizia Costantiniana Signor Costantino Angelo Paleologo Ducas Comneno, discendente dei Romani Imperatori e Despoti d'Epiro, Noi, parente per sangue e stirpe, a lui, consigliere Nostro fedele ed amato, (auguriamo) ogni bene.

Le imprese e il valore della Milizia Costantiniana meritano favori, e pertanto desideriamo aggiungere nuovi privilegi e benefici a quelli passati, dopo aver confermato quelli concessi dagli Imperatori Nostri predecessori ai tuoi antenati, come nelle Nostre lettere sovrane, allora inviate – nel giorno 25 aprile dell'anno trascorso -, pienamente si ribadisce.

Ora tuttavia si è aggiunta una tua petizione, perché, con maggior conferma ed autorità, le lettere e i privilegi dell'Augusto Imperatore Michele Paleologo, Nostro predecessore, principalmente un tempo a Tommaso Angelo, despota d'Epiro, tuo antenato, e agli altri tuoi antenati e a te stesso concessi, fossero confermati ed approvati: così, ci degniamo di adempiere, con la nostra imperatoria benevolenza.

Noi pertanto, venendo incontro alle tue suppliche, desiderando, in questo, accontentarti, ti concediamo, come fu concesso ai tuoi antenati, Atamani della Milizia Costantiniana, al figlio di Tommaso, a Costantino, figlio di lui, a Giovanni, fratello di lui, a Michele, fratello di Giovanni e Tommaso, a Teodoro, figlio di lui, a Tommaso, figlio di Teodoro e fratello tuo, di collocare nell'Urbe (= Costantinopoli) la tua sede; concediamo a te cento militi in tempo di pace, e, in caso di guerra, averne più di cento; concediamo a te di fruire e curare la Sacra chiesa dei Santi Apostoli, con i tuoi militi confratelli; concediamo a te la facoltà di contrassegnare i confratelli Costantiniani – ovvero cavalieri aurati, militanti sotto la regola di San Basilio beato e sotto il titolo di Santa Sofia – con una bianca croce, entro la quale sta collocato nel mezzo l'aureo monogramma X P; concediamo a te e ai predetti militi Costantiniani di essere esenti, ora e in futuro, da tutte le imposte e i tributi e i balzelli, sia imperiali, sia regii, sia personali, sia misti, di qualunque specie, e a qualsiasi titolo pretesi, con esclusione totale: così decidiamo e proclamiamo, dato che non sono d'ostacolo consuetudini, leggi o statuti, che possano affermare il contrario; confermiamo in perpetuo, in virtù

della Nostra imperiale autorità le concessioni ragionevolmente elargite dagli Imperatori e Principi, nostri predecessori, a te e agli eredi e successori tuoi, come ne fruirono, tutti e singolarmente, con giustizia e pace, fino da allora, i tuoi antenati, e tu stesso ne fruisci.

A nessuno fra gli uomini sia lecito infrangere del tutto questa nostra lettera con decreto di conferma e beneficio; altrimenti, su chi oserà, in qualsiasi temerario modo, operare al contrario, ricadrà la nostra gravissima indignazione, con adeguata punizione.

Desiderando che questa lettera rimanga assicurata in eterno, abbiamo comandato che vi fosse apposta la Nostra imperiale bolla, e l'abbiamo firmata di nostra mano.

Data nella curia del Nostro imperiale Palazzo Costantinopolitano, nell'anno della Natività del Signor Nostro Gesù Cristo millesimo quadringentesimo quinquagesimo secondo, terzo del Nostro Regno, il primo di giugno.

Spedita a mezzo del principe Cesareo Demetrio Paleologo, per ordine dell'Imperatore Sovrano>>>.

Innanzitutto, va rilevato che l'anno è quello dell'era cristiana, contrariamente all'uso bizantino dell'era del Mondo (iniziante con il 5508 a.C.). Poi, che la genealogia degli Angelo Comneno d'Epiro, così come data in questo documento, è alquanto confusa e non corrisponde a quella accertata.

Posto che il << Tommaso Angelo, despota d'Epiro >> cui si fa cenno come Gran Maestro del Costantiniano d'Epiro, sia Angelo, Tommaso I Ducas Comneno¹⁷, è noto che egli, sotto Andronico II (1282-1328), essendo co-imperatore Michele IX, ottenne il titolo di despota¹⁸. Aveva sposato nel 1304 Anna Paleologina (figlia di Michele IX) ma non ne aveva avuto figli. Nel 1318 fu assassinato da suo nipote Nicola Orsini (figlio di Giovanni, conte palatino di Cefalonia), che usurpò il trono despotale e sposò la vedova Anna. Anch'egli ottenne da Bisanzio il titolo di despota¹⁹. Dopo Nicola Orsini regnò sull'Epiro Giovanni Orsini (1323-1335), fratello, e assassino, di Nicola. Questo Giovanni Orsini finì avvelenato da sua moglie, Anna²⁰, dopo averne avuto i figli Niceforo II

¹⁷ Vedi D.I. POLEMIS, *The Doukai. A Contribution to Byzantine Prosopography*, London 1968, pp. 97-98 (nr. 53); E.TRAPP, *Prosopographische Lexikon der Palaiologenzeit*, Wien 2001 (nr. 197).

¹⁸ POLEMIS, *op. cit.*, p. 97.

¹⁹ Vedi G.OSTROGORSKY, *Storia dell'impero bizantino*, trad.it. Torino 1968, p. 451.

²⁰ Figlia di Andronico Paleologo, figlio di Demetrio Miche Dukas Kutrulic; vedi POLEMIS, *op. cit.*, p. 96(nr. 51).

(1335-1340) e Tomaide²¹. Successivamente, l'Epiro fu annesso dall'impero bizantino (1340) e poi da Stefano Dusan di Serbia (1348)²². Niceforo, quantunque fosse un Orsini, usò il cognome Dukas, secondo l'uso bizantino che consentiva l'aggiunta del cognome *nobilior*, per parte di madre o anche di nonna materna.

Se si confronta tale genealogia, storicamente accertata, con quella data dal diploma, si riscontrano varie incongruenze. Quando si cita un << M i c h e l e, fratello di G i o v a n n i e T o m m a s o >>, ad esempio, v'è forse confusione con M i c h e l e Angelo Demetrio Kutrulis, che fu fratello di un G i o v a n n i Angelo Dukas, e di Niceforo I Dukas Comneno, p a d r e, quest'ultimo di T o m m a s o I²³.

Quanto al << Costantino Angelo Paleologo Dukas Comneno >>, contemporaneo dell'imperatore Costantino XI Paleologo Dragazes e destinatario dell'epistola in questione, ho invano consultato sia l'opera di Polemis, sia quella di Trapp (sotto le voci " Angelo", "Dukas", "Comneno" e "Paleologo"). Il Demetrio Paleologo, latore della missiva, dovrebbe essere l'ultimo fratello di Costantino XI²⁴.

Ancora una osservazione: quel Costantino è detto << Atamano della Milizia Costantiniana >>. Atamano è un titolo militare usato, fra XVI e XIX secolo, nello stato polacco-lituano, nel senso di comandante in capo (*hetman*). In Ucraina, sempre fra XVI e XIX secolo, *ataman* era il comandante dei cosacchi, oppure un principe²⁵.

Dal tedesco *Hauptmann* ('uomo-capo', 'capo', poi 'capitano') abbiamo, nel latino medievale dei Paesi Bassi, *athamannus*²⁶. Altrove, sempre nel periodo medio-latino, non risulta attestato²⁷, né appare in testi in lingua dotta o popolare del medioevo greco²⁸.

²¹ Che, attorno al 1350, sposò Stefano Simeone Uros Paleologo; vedi ivi, p. 99, nota 2.

²² Vedi OSTROGORSKY, *op. cit.*, p. 547.

²³ Vedi POLEMIS, *op. cit.*, nrr. 49, 50, 51 e 53; TRAPP, *op. cit.*, nrr. 223, 205, 193 e 197.

²⁴ Vedi A.CARILE, *Materiali di storia bizantina*, Bologna 1994, Tav. III.

²⁵ Vedi *Encyclopaedia Britannica – Micropedia*, vol. V, London 1974, p. 21.

²⁶ Vedi J.W. FUCHS- Olga WEIJTERS, *Lexicon Latinitatis Nederlandicae Medii Aevi*, vol. I, Leiden 1977, col. 661, nel senso di 'giudice', 'accusatore'.

²⁷ Manca nei lessici della latinità medievale di Ch. DU FRESNE DU CANGE- D.P. CARPENTERII, *Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis*, vol. I, Niort 1883; F. ARNALDI, *Latinitatis Italicae Medii Aevi ... Lexicon imperfectum*, vol. I, Bruxelles 1939; J.H. BAXTER – Ch. JOHNSON, *Medieval Latin Word-List*, London 1955; O.PRINZ, *Mittelaltersches Woerterbuch*, vol. I, Muenchen 1967.

²⁸ E.A. SOPHOCLES, *Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Periods*, Cambridge/Mass. 1887(rist. 1957); E. KRIARAS, *Lexikò tis Meseonikis Ellinikis Dhimòdus Grammatias*, vol. I e segg., Salonicco 1969 e segg.; E. TRAPP, *Lexikon zur byzantinischen Graezitaet*, vol. I e segg., Wien 1994 e segg.

Dal tedesco *Hauptmann* è derivato anche l'ucraino *hetman*²⁹, introdotto, in testi letterari italiani, dal 1739. Quanto ad "atamano", derivato dal russo *ataman*, risulta attestato, sempre in testi letterari italiani, a partire dal XIX secolo³⁰.

Dal tedesco all'ucraino al russo, e poi all'italiano.

Aprile 2008

r.r.

²⁹ Vedi C. BATTISTI – G. ALESSIO, *Dizionario etimologico italiano*, vol. III, Firenze 1952, p. 1899.

³⁰ Vedi BATTISTI-ALESSIO, *op. cit.*, vol. I, Firenze 1950, p. 344; N. ZINGARELLI, *Vocabolario della lingua italiana*, Bologna 1998, p. 168 (dal 1843).